



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 03/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 18 ottobre 2011, n. 279

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 35 MW, da realizzarsi nel Comune di Orta Nova (FG) in località "Santo Spirito", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Società: Eurowind S.r.l. con sede legale in Ascoli Satriano, via Melfi Km 0,700 - P. IVA e C.F. 03241320716.

Il giorno 18 ottobre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Eurowind S.r.l., avente sede legale in Ascoli Satriano (FG), via Melfi Km 0.700 - P.IVA n.03241320716, con nota prot. n.38/7215 del 3/07/2006, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 76 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Orta Nova (FG) in località "Santo Spirito";
- La Società proponente, con nota acquisita al prot. n.38/13898 del 29.11.2006, integrava il progetto già presentato in data 3.07.2006;
- Terna S.p.A., con nota prot. n.TE/P2007001648 del 14.02.2007, forniva alla Società la soluzione tecnica minima generale per la connessione alla RTN che prevedeva il collegamento in antenna con la sezione a 150 KV della stazione elettrica a 380 KV collegata in entra-esce sulla linea 380/150 KV "Foggia-Candela" nel Comune di Deliceto; tale soluzione veniva accettata dalla Società in data 28/03/2007 per 54 MW complessivi;
- la Regione Puglia - Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, con nota prot. n.38/8260 del 26.07.2007, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.38/9118 del 28.08.2007, depositava presso l'Ufficio Industria Energetica della Regione Puglia la documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia - Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, con nota prot. n.38/12896 del 11.12.2007, inoltrava ulteriore richiesta di integrazione della documentazione risultata incompleta;
- la Società Eurowind S.r.l., con nota acquisita al prot. n.38/2249 del 29.02.2008, depositava presso l'Ufficio Industria Energetica della Regione Puglia la documentazione integrativa in riscontro alla succitata nota prot. n. 38/12896 del 11.12.2007;
- la Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia con Determinazione Dirigenziale n.315 del 22.05.2008 esprimeva parere favorevole con prescrizioni per n.16 aerogeneratori, escludendoli dalle procedure di V.I.A.;
- la Regione Puglia - Settore Industria, Industria Energetica, con nota prot. n.38/6095 del 10.06.2008, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Eurowind S.r.l., con nota del 28.11.2008 (prot. n.38/14138 del 17.12.2008), comunicava di aver trasmesso agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto adeguato alla prescrizione formulata da TERNA S.p.A. con nota del 14.02.2007;

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Industria e Energia, con nota prot. n.38/14494 del 29.12.2008, convocava la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22 gennaio 2009 per n.27 aerogeneratori della potenza totale di 54 MW;
- la Società proponente, con nota del 25.05.2009 (prot. AOO_046 n.5804 del 25.05.2009), comunicava l'avvenuto deposito del progetto definitivo, adeguato alla D.D. del Settore Ecologia n.315/2008, agli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Industria e Energia, con nota prot. n.6668 del 15.06.2009, convocava la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14 luglio 2009, all'interno della quale la Società proponente allegava dichiarazione del seguente tenore:

“in riferimento all'impianto eolico citato in oggetto e in corso di procedura di conferenza di servizio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, intende comunicare che, per ragioni della evoluzione tecnologica degli aerogeneratori, saranno utilizzati aerogeneratori della potenza nominale pari a Mw 2,5 cadauno. Si fa presente:

- che nessuna variazione interverrà in riferimento all'ingombro degli aerogeneratori;
- che non saranno modificate le dimensioni relative al rotore e/o all'altezza della torre;
- che non ci sarà nessuna modifica del layout d'impianto, e pertanto nessuna variazione per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- che non ci saranno variazioni per la gittata massima e per le immissioni sonore.

Inoltre, con riferimento alla connessione Terna, sottostazione comune di Deliceto, si fa presente che la stessa è consentita ed autorizzata fino a un totale pari a 54 MW così come si evince dall'allegato S.T.M.G. n.TE/P2007001648 del 14/2/2007.

Voglia Codesto Spett.le Ente, in fase di rilascio dell'Autorizzazione Unica, indicare nella stessa Autorizzazione che i MW totali della centrale ammontano a 40 MW”.

Preso atto dei pareri definitivi acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comune di Orta Nova, nota prot. n.16172 del 7/07/2009, rileva che:

“il parere del Comune viene espresso in considerazione delle specifiche competenze in materia urbanistica e di pianificazione del territorio. In tale settore la potestà comunale è chiara. In ogni caso è inconcepibile che siano posti in essere interventi sul territorio senza preliminarmente confrontarsi con le scelte di un Comune. Ciò appare grave in quanto è previsto dalle vigenti normative la sottoscrizione di un'apposita convenzione che pone in risalto la necessità di ascoltare ed adeguarsi a più ampi obiettivi di tutela del territorio che i Comuni si pongono. Anzi mancando ciò è bene che si chiarisca se la Determina della Regione Assessorato Ecologia è valida oppure va rivista. Si fa presente, inoltre, che questo Comune ha già impugnato presso il TAR Puglia la Determina citata ed attende ancora un esito al riguardo. L'esame articolato dell'ubicazione degli aerogeneratori proposti ha messo in evidenza che un numero elevato di essi ricade in aree fragili sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Entrando nel merito dell'ubicazione degli aerogeneratori si comunica il parere negativo in quanto:

ai sensi delle norme del PUTT, oltre agli aerogeneratori già eliminati nella Determina ambientale n. 315 del 22/05/2008 gli aerogeneratori n.3,6,11,14 sono a meno di 150 m da un reticolo fluviale e a meno 100 m da una ripa fluviale, gli aerogeneratori n.16, 18, 22, 27 sono a meno di 150 m da un reticolo fluviale, l'aerogeneratore n. 23 è posizionato su un reticolo fluviale, l'aerogeneratore n. 25 è posizionato su un reticolo fluviale e a meno di 100 m da una ripa fluviale, l'aerogeneratore n. 26 è posizionato su una ripa fluviale; mentre ai sensi delle norme del PAI, oltre agli aerogeneratori già eliminati dalla Determina ambientale n. 315 del 22/05/2008, gli aerogeneratori n.14, 22, 25, sono in prossimità di aree PG1 (Aree a Pericolosità Geomorfologica media e moderata). A rafforzare ulteriormente il parere negativo c'è la presenza di altri due parchi eolici creando un impatto notevole sul territorio (effetto selva). Inoltre il progetto del parco eolico in epigrafe va in netto contrasto con le scelte che il Comune ha fatto sul proprio

territorio con l'adozione del PRIE intercomunale Orta Nova - Stornarella. In base a tale documento l'area in questione è ritenuta complessivamente non idonea al posizionamento di impianti eolici. Ciò significa limitare la capacità di scelte territoriali del Comune. Alla luce di quanto sopra premesso, in considerazione del potere di pianificazione e programmazione territoriale riconosciuto alle Amministrazioni comunali, avendo questo Comune individuato aree non idonee alla collocazione di impianti eolici e di conseguenza definito altre aree da destinarsi ad impianti di produzione di energia eolica, esprime parere negativo alla realizzazione del parco eolico in questione”.

In riferimento al succitato parere espresso dal Comune di Orta Nova, contestualmente al provvedimento di chiusura positiva del procedimento comunicato con nota prot. n.573 del 17.01.2011, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche rilevava quanto segue.

La Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota del 18.10.2010 n. 6378, vinceva che:

- gli aerogeneratori 2, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 27 non risultano interessati dall'area annessa e di pertinenza di alcun Ambito Territoriale Distinto, come cartografati negli Atlanti Cartografici del PUTT/P; tuttavia si rileva dalla Carta Geomorfoidrogeologica (redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia) che gli aerogeneratori n. 3, 11, 14, 22 e 25 risultano estremamente vicini a corsi d'acqua in quanto distanti rispettivamente 140 m, 132 m, 90 m, 180 m, 175 m e risultano dunque soggette all'art. 3.08 delle N.T.A. del PUTT/P;

- con documentazione integrativa la Società Eurowind S.r.l. chiedeva la riformulazione del parere sulla scorta degli approfondimenti effettuati, evidenziando, tra l'altro, che “in base alle nuove verifiche effettuate delle distanze degli aerogeneratori nn. 3, 11, 14, 22 e 25 dalle emergenze geomorfologiche, in particolare sulla base della Carta Geomorfoidrogeologica redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia, solo l'aerogeneratore n. 14 si trova ad una distanza lievemente inferiore rispetto a quella prescritta dall'art. 3.06 delle NTA del PUTT/P”. Pertanto, “a seguito delle verifiche effettuate sull'aerogeneratore n. 14 per rispettare le prescrizioni dell'art. 3.06 delle NTA del PUTT/P”, proponeva “lo spostamento dello stesso aerogeneratore di circa 40 m rispetto alla posizione precedente”;

- “alla luce degli approfondimenti effettuati dalla Ditta e delle indicazioni riguardo [...], delle distanze degli aerogeneratori rispetto alle emergenze geomorfologiche [...], ritiene “di poter esprimere, per il progetto in oggetto, parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P,” introducendo, tra l'altro, la seguente prescrizione e misura di mitigazione: “per rispettare le prescrizioni dell'art. 3.06 delle NTA del PUTT/P, lo spostamento dell'aerogeneratore n. 14 di quaranta metri rispetto all'attuale (nuove coordinate Gauss Boaga x 2574549; y 4568335)”.

In aggiunta a ciò, si fa presente che, con note prot. n.9594 del 14.07.2009, n.2445 del 05.03.2010 e n. 6493 del 24.05.2010, l'Autorità di Bacino della Puglia ha ritenuto, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto sono compatibili con le previsioni del PAI approvato nel rispetto delle prescrizioni di cui alla nota n. 9594 del 14.07.2009.

In ordine alla presenza di altri due parchi eolici della stessa ditta Eurowind S.r.l. nei Comuni di Ascoli Satriano ed Ortona i quali formano un tutt'uno con il parco in esame creando un impatto notevole sul territorio (effetto selva), si fa presente che l'Ente deputato alla valutazione è la Regione Puglia - Servizio Ecologia - che con determinazione n. 315 del 22.05.2008 ha così determinato “la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 5 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto effetto selva”.

In ordine, invece, alla motivazione secondo la quale il progetto del parco eolico in oggetto “va in netto contrasto con le scelte che il comune ha fatto sul proprio territorio con l'adozione del PRIE intercomunale di Orta Nova - Stornarella”, si fa presente che detta motivazione risulta superata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 344 del 26.11.2010 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella

parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia) nonché, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha bocciato una serie di norme in base alle quali la Regione Puglia subordinava l'installazione di nuovi impianti all'approvazione da parte dei Comuni di un Piano di realizzazione degli impianti eolici (PRIE), in quanto le Regioni non possono indicare i luoghi in cui non è possibile costruire gli impianti eolici perché il loro "corretto inserimento" deve avvenire secondo linee guida nazionali.

Si fa presente che il Comune di Orta Nova, in riscontro alla nota prot. n.573 del 17/01/2011 di chiusura positiva del procedimento, formulava osservazioni con nota prot. n.3565 del 10/02/2011, richiedendo chiarimenti ad alcuni degli Enti coinvolti nei lavori della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati.

"[...]..Il sottoscritto Dott. Giuseppe Moscarella nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Orta Nova, e supportato dal suo Ufficio Tecnico, intende sollevare alcune osservazioni in merito. Il sottoscritto intende far osservare che detto procedimento si sta chiudendo senza tenere in considerazione il parere NEGATIVO del Comune viste le sue specifiche competenze in materia urbanistica e di pianificazione del territorio, nonché senza tenere in conto i contenuti dello stesso parere comunale, che da soli evidenziano una illegittimità di fondo della determina. Inoltre, in tale settore, la potestà comunale, è chiara.

In ogni caso è inconcepibile che siano posti in essere interventi sul territorio senza preliminarmente confrontarsi con le scelte di un Comune. Ciò appare grave in quanto è previsto la sottoscrizione di un'apposita convenzione che pone in risalto la necessità di ascoltare ed adeguarsi ai più ampi obiettivi di tutela del territorio che i Comuni si pongono.

Fa pensare il parere espresso della REGIONE PUGLIA - Assetto del Territorio in merito a questo procedimento il quale va in netto contrasto con il parere espresso durante lo procedura del PRIE Prot. AOO_79 del 22/10/2010-0014588. da dove si evince che le aree su cui ricade l'intervento non sono idonee e cita "Si ritiene necessario, quindi, escludere altre aree, sempre dichiarate idonee, che risultano intercluse tra le aree non idonee producono una serie di aree relitte e qualora fossero interessate da installazione di aerogeneratori produrrebbero impatti significativi (diretti e/o indiretti; negli ambiti circostanti". Stupisce come lo spostamento dell'aerogeneratore n.14, prescritto dal Servizio Assetto del Territorio, e l'aumento di potenza degli aerogeneratori da 2 MW a 2.5 MW sia possibile senza il parere di tutti gli enti preposti e soprattutto senza il parere imprescindibile dell'ufficio REGIONE PUGLIA - Servizio Ecologia il quale dovrebbe fare una presa d'atto entro 10 gg altrimenti s'intende acquisito, una procedura che sembra del tutto eccezionale, oltreché irrituale. Si afferma che la Determina n.315 del 22/05/2008 prenda in considerazione la presenza dei parchi limitrofi, sempre di proprietà della stessa ditta, determinando che "la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 5 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto effetto selva" ma della affermazione e riferita al solo parco in oggetto e trascura completamente gli altri, tanto è vero che da una breve verifica si evince che fra gli aerogeneratore n. 4 del comune di Ortona (x 2572865 - y 4569337) e l'aerogeneratore n. 22 del comune di Orta Nova (x 2573236 - y 4519409) la distanza è di 371 m.

Inoltre si sta chiudendo un procedimento sapendo che e in atto un ricorso legale sulla determina ambientale su cui deve essere ancora emessa la sentenza.

Infine si fa osservare che esprimersi ritenendo valida la carta dell'AdB Puglia senza variare il PUTT/P, costituisce non solo un aspetto nuovo, ma certamente un aspetto apripista, in quanto dovrà costituire precedente per tutte le nuove autorizzazioni da rilasciare, nonché determinare la revisione di tutte le altre autorizzazioni rilasciate e i pareri VIA espressi in altre circostanze.

Per quanto sopra il Comune di Orta Nova chiede che non venga chiuso il procedimento e che gli enti preposti facciano luce, in modo concreto, sulle perplessità riscontrate".

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.2152 del 18/02/2011, comunicava alla Società

proponente ed agli Enti summenzionati la necessità di inoltrare controdeduzioni in riscontro alle osservazioni formulate dal Comune di Orta Nova, con nota prot. n.3565 del 10/02/2011.

Si rileva che l'unica Amministrazione a proporre controdeduzioni è stato il Servizio Ecologia della Regione Puglia che, con nota prot. n.2737 del 16/03/2011, comunicava la necessità di procedere ad una nuova valutazione ambientale sullo spostamento dell'aerogeneratore n.14, richiesto dalla Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n.6378 del 18/10/2010; inoltre lo stesso Servizio Ecologia evidenziava la pendenza dinanzi al TAR Puglia di un ricorso avverso la propria Determina Dirigenziale n.315/2008 da parte della Società proponente. Il TAR Puglia - Sez. I, con Sentenza n.922/2011, a seguito dell'atto depositato il 30/05/2011 con la quale la Eurowind S.r.l. rinunciava al ricorso ed all'azione, dichiarava lo stesso improcedibile.

Si rappresenta che la Società Eurowind S.r.l., con nota del 27/06/2011, richiedeva l'esclusione dal procedimento autorizzatorio del succitato aerogeneratore n.14 nonché di quello n.22, in riscontro alle osservazioni del Comune di Orta Nova;

- Comune di Stornarella - Settore Tecnico, nota prot. n.9254 del 16/12/2010, esprime parere favorevole all'installazione di n.2 pale a distanza inferiore a 500 m dai confini comunali, facenti parte del parco eolico da realizzarsi nel Comune di Orta Nova in località "Santo Spirito";

- Comune di Ortona, nota fax 23/06/2009, esprime parere favorevole, fermo restando l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e conseguente stipula da parte della Società di apposita convenzione per gli aerogeneratori contraddistinti dai nn.22 e 25;

- Comune di Ascoli Satriano - Settore 3° - Ufficio Tecnico, nota prot. n.3852 del 14/04/2008, esprime, ai sensi dell'art 16 c.5 della L.R. n. 11/2001, sul progetto indicato in oggetto, acquisito al prot.3242 del 28.03.07, parere positivo preventivo dal punto di vista ambientale. Il presente parere viene espresso facendo salvi gli eventuali diritti di terzi ed è condizionato alla superiore approvazione del competente Settore Ambiente ed Ecologia della Regione Puglia.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta affissione per gg.30 all'Albo pretorio di questo Comune del progetto di che trattasi (dal 24.10.2007 al 22.11.2007 con il n.384 Reg. pubblicazioni) così come previsto dall'art. 13, co.3 della L.R. n. 11/2001, dell'avviso di deposito del progetto indicato in oggetto. Nel predetto termine non sono pervenute opposizioni e/o osservazioni;

- Comune di Deliceto, in data 29/07/2008, stipulava con la Società Eurowind S.r.l. una Convenzione regolante la realizzazione di una sottostazione di trasformazione per la connessione dell'impianto eolico alla RTN;

- Provincia di Foggia - Settore Viabilità, nota prot. n.64765 del 9/12/2009, premesso che nell'area sono state già rilasciate altre autorizzazioni e che in zona vi sono molti alberi che dovranno probabilmente essere abbattuti, si esprime parere favorevole di massima vincolato, dovendo in seguito codesta Società concordare con la Provincia ed attenersi a tutte le prescrizioni, stabilite dopo accurato sopralluogo, relative a tutte le interferenze di ogni singola strada interessata;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, nota prot. n.47122 del 24/09/2009, rilasciava il nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b";

- ENAC, con nota prot. n.84688 del 30/11/2009, rileva che:

- l'ENAV ha comunicato, con foglio prot. AV/AOP/PSA/ SC5951/205239 del 14.10.09, scheda ostacolo n. 5951 (non allegata) che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;

- L'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza ha comunicato per le vie brevi, la non sussistenza di implicazioni;

In relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno

costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto e' soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

segnaletica diurna

le pale dovranno essere verniciate con n. 3 bande rosse, bianche e rosse di m.6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle stesse.

Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

segnalazione notturna

le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione. Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile. Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI, all'ENAV e all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio. Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto, nota prot. n.24989 del 4/06/2009, rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari e Foggia, nota prot. n.11959 del 10/12/2010, fa innanzitutto presente che l'impianto eolico in oggetto non interessa ambiti paesaggistici statali di cui agli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004. Non si ritiene pertanto di dover esprimere alcun parere di competenza. Per quanto riguarda il tracciato del cavidotto sotterraneo, si comunica che, dalla lettura della "Relazione integrativa sulle interferenze del progetto con i beni paesaggistici" in data 28.10.2010 e delle relative Tavole PUTT/p si evince che il medesimo interferisce con i seguenti corsi d'acqua pubblici: Torrente Carapelle, Canale Santo Spirito, Marana Marchino, Marana di Toro e Canale di Montecorvo. Le modalità di attraversamento sono previste, per il Torrente Carapelle, mediante spingi tubo mentre per i restanti corpi idrici con sottoposa del cavidotto mediante scavo a sezione. Tali operazioni garantiscono che i suddetti corsi d'acqua non subiranno alcuna alterazione visiva a raso e pertanto questa Soprintendenza ritiene, per quanto di competenza sotto l'aspetto paesaggistico, di poter esprimere parere favorevole;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, nota prot n.6816 del 4.06.2008, acquisito il progetto definitivo e la documentazione relativa alla carta del

rischio archeologico nelle aree in oggetto specificate, a seguito delle ricognizioni condotte dall'Archeores, si rileva quanto segue.

Nel Parco insistono strutture insediative di varia tipologia pertinenti alle forme di popolamento dall'età neolitica all'età romana; appaiono inoltre importanti i nessi evidenziati tra la viabilità di età romana e l'organizzazione delle piazzole e della rete RTN, ben esplicitata dal passaggio della via Venusia - Herdonia.

Parco eolico

Sulla base delle osservazioni prodotte, si ritiene che siano emerse indicazioni sufficientemente valide per definire ulteriori attività di archeologia preventiva nelle aree interessate dai lavori. Le osservazioni sull'esistenza di diverse unità topografiche nelle zone specificate nelle carte tematiche di studio comportano infatti la necessità di valutare, con indagini mirate, l'interesse archeologico dei suoli ricadenti nel parco eolico segnalati per l'esistenza di beni nel sottosuolo.

Tanto premesso, la procedura successiva riguarderà indagini preventive di ricerca archeologica con i sondaggi e scavi anche in estensione, sotto la piena responsabilità di questa Soprintendenza che preciserà le operazioni da effettuare.

Per quanto riguarda le aree di progetto non definite come rischio archeologico, si potranno avviare le attività di scavo e movimentazione terra, funzionali al parco, sotto la sorveglianza archeologica.

Sottostazione e cavidotto di collegamento al parco

La particolare valenza archeologica del territorio attraversato dal cavidotto è nota da fonti bibliografiche nonché da notevoli realtà di interesse archeologico, quali la villa tardoantica di Faragola nel territorio a nord ovest di Ascoli Satriano. Si richiede pertanto un adeguato e puntuale controllo del tracciato fino alla sottostazione.

La progettualità relativa alla sottostazione è stata esaminata da questa Soprintendenza in relazione alla trasmissione del progetto definitivo da parte della Società Lomagri, interessata alla realizzazione di un parco in località Piano di Sepa - Santa Croce- Taralli. nel comune di Ascoli Satriano. Non essendo stata prodotta la cartografia del rischio, con ricognizioni puntuali, le attività ricadenti nell'area della sottostazione al pari di quelle lungo il cavidotto, vanno sottoposte a sorveglianza archeologica.

Si prospetta la necessità di avviare le attività prescritte, incaricando comunque la Società che ha seguito le attività ricognitive delle attività di assistenza e documentazione scientifica, comprensiva della catalogazione preliminare dei reperti, secondo i parametri I.C.C.D.. A conclusione delle presenti osservazioni, si fa presente che l'individuazione di beni archeologici interferenti con le strutture del progetto eolico possono, qualora fossero definiti aspetti insediativi vincolanti per la conservazione degli stessi, comportare varianti nella localizzazione delle piattaforme e nel tracciato dei cavidotti. Eventuali presenze di particolare interesse archeologico potranno implicare l'adozione delle misure di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio e l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse ai sensi degli articoli 12 e 13 del predetto codice.

Si chiede di valutare congiuntamente le priorità del piano dei lavori, sulla base di sopralluoghi congiunti con il responsabile del procedimento.

La stessa Soprintendenza, con successiva nota prot. n.6541 del 5/5/2011, nell'esprimere parere di massima favorevole alle opere in progetto, fa presente, per quanto riguarda l'attraversamento dei Tratturi Foggia- Ortona - Lavello, Foggia- Ascoli - Lavello e Cervaro - Candela - Sant'Agata, l'obbligo dell'assistenza archeologica lungo il percorso dei cavidotti. Ad ultimazione delle opere occorrerà procedere al ripristino della sede viaria. Qualora dovessero essere individuate interferenze con strutture di interesse archeologico, dovranno essere messe in opera soluzioni tecniche e conservative a salvaguardia delle presenze e ampliamenti, con scavo archeologico, ai fini della conoscenza e della tutela del sottosuolo archeologico. Si fa presente che le indagini preliminari, con i dati relativi alla carta del rischio archeologico, hanno interessato l'area del parco e non sono state estese al tracciato dei

cavidotti e della sottostazione, nonché all'area di nuova collocazione della piattaforma n.14 spostata di quaranta metri rispetto al progetto iniziale. Si ritiene, pertanto, che la mancata valutazione dei fattori di rischio archeologico comporti particolare cautela nella realizzazione delle opere e verifica puntuale della natura dei terreni. Questa Soprintendenza procederà al piano di indagine archeologica, nelle aree delle piattaforme e delle piste viarie di cantiere interferenti con unità topografiche di interesse archeologico, previo accordo congiunto sul cronoprogramma dei lavori e verifica dei requisiti di idoneità dei soggetti archeologi incaricati delle attività scientifiche;

- Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, con nota prot. n.17850 del 27/12/2010, rileva che il cavidotto interrato attraversa in sette punti i seguenti Regi Tratturelli:

Cervaro - Candela - S. Agata in agro di Ascoli Satriano per una superficie di occupazione complessiva di mq 14,00;

Foggia - Ascoli - Lavello in agro di Ascoli Satriano per mq 10,00;

Mortellito - Ferrante in agro di Orta Nova per mq 1,50;

Foggia - Ortona - Lavello in agro di Orta Nova per mq 17,00;

Ciò premesso, questo Ufficio esprime parere favorevole al progetto presentato;

- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, nota prot. n. M_D/GGEN/02/414005 del 17/07/2007, acquisiti i pareri dei competenti organi territoriali di Forza Armata, nulla osta all'installazione degli aerogeneratori, a condizione che alla società sia fatto obbligo di attenersi alle direttive (allegate al foglio n. 146/394/4422 del 09.08.2000 di STAMADIFESA) riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura.

Si evidenzia che, data la particolare struttura degli apparati generatori, la quota massima dell'ostacolo dal suolo, da tenere presente per l'applicazione della richiamata direttiva, è data dall'altezza della torre aumentata della dimensione dell'elemento rotante (pala).

Considerato, inoltre, le caratteristiche dell'opera e che nell'area del Comune di Ortanova sono stati rinvenuti n. 21 ordigni bellici, il parere suddetto è subordinato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica da parte della ditta appaltatrice.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo nel quale incorre il proprietario dell'opera, oltre a quello di dotare con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione, di comunicare formalmente, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) Aeroporto di Pratica di Mare 00040 Pomezia (Roma) le caratteristiche e i dati tecnici dell'opera necessari per la rappresentazione sulle carte aeronautiche.

Ulteriore obbligo per il proprietario è costituito dall'immediata comunicazione delle avarie agli impianti di segnalazione da inoltrare al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.);

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nota prot. n.3091 del 27/03/2009, con riferimento all'impianto in oggetto, la Società Eurowind S.r.l., ha inviato la richiesta di Nulla Osta per una variante all'impianto rispetto alla documentazione presentata in prima istanza e per la quale questo ufficio in data 19/05/2008 con prot. IT-BA/2-IE/VE/3319 ha rilasciato il Nulla Osta Definitivo alla Costruzione.

La variante in parola è costituita dalla diversa ubicazione della sottostazione MT/AT con conseguente variante del tracciato della linea MT.

Stante ciò, questo ufficio, esaminata la documentazione depositata dalla Società e in attesa di conoscere se la variante proposta interferisca con linee TLC, Revoca il proprio Nulla Osta alla Costruzione summenzionato, per la parte dell'impianto soggetto a variante e conferma il Nulla Osta Provvisorio per tutto l'impianto comprensivo della variante.

La Società Telecom in indirizzo, alla quale contestualmente si invia il carteggio della variante, è invitata a far conoscere in tempi brevi se detto impianto interferisce o meno con le proprie linee TLC;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Sez. U.N.M.I.G., nota prot. n.4124 del 14/10/2009, conferma nulla osta già rilasciato in data 2/10/2009 con prot. n.3906;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri, nota prot. n.31776 del 14/07/2009, comunica che il progetto di cui trattasi possa essere approvato, a condizione che:

- si acquisisca l'inquadramento urbanistico della zona di sito delle opere da realizzare nei Comuni di Ascoli Satriano e Deliceto;
- si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Ortanova, Ascoli Satriano e Deliceto attestanti la relativa conformità o compatibilità con i vigenti PUG comunali, ovvero che si approvino le eventuali preventive varianti urbanistiche;
- si integri l'elenco descrittivo degli immobili da espropriare con il titolo e le esatte quote di possesso dei cointestatari;
- si chiarisca nell'elenco descrittivo relativo al Comune di Ortanova al fg. 54 particelle 138 e 137 "p.IIa in mappa e non agli atti";
- si chiarisca il possesso in proprietà della Regione Puglia delle particelle catastalmente individuate al fg. 26 particelle 66,22; fg. 25 partt. 46,87; fg. 61 part 1 (demanio o patrimonio) nel Comune di Ascoli Satriano;
- si integri l'elenco descrittivo degli immobili con l'indicazione dell'intera superficie catastale delle singole particelle e con l'indicazione effettiva e distinta delle superfici da espropriare e/o da asservire e/o occupare temporaneamente;
- si chiarisca l'anno di riferimento del V.A.M. applicato;
- si eliminino dall'elenco descrittivo degli immobili tutte le particelle intestate al demanio pubblico (Stato, regione, Comune), in quanto non è consentito l'esproprio di beni appartenenti al medesimo demanio sino alla pronuncia della sdemanializzazione;
- si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01.

Si fa presente che la Società Eurowind S.r.l., con nota del 5/07/2011, dichiarava, ai sensi del DPR n.445/2000, di non avvalersi della procedura di esproprio delle aree interessate dall'installazione ed esercizio dell'impianto, avendone la piena disponibilità;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, nota prot. n.2128 del 19/03/2010, considerato che con D.G.R. 23 febbraio 2010 n. 445, pubblicata sul BURP n.44 del 08.03.2010, sono state approvate le modifiche al Piano Regionale Attività Estrattive e relative Norme Tecniche di Attuazione, è possibile rimodulare il parere espresso con nota prot. n.226/AES/FG del 21/01/2009.

Appurata la soppressione, tra gli altri, del Bacino estrattivo BC160, con cui le opere proposte interferivano come meglio specificato nella succitata nota, si esprime, ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto di che trattasi.

La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti, gli "edifici" e le opere stradali in progetto, ad una distanza di sicurezza di almeno 20 metri dai cigli di eventuali cave in esercizio e/o dismesse, così come previsto dal D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave e gli aerogeneratori, ad una distanza da detti scavi, tale da garantire sempre la staticità degli stessi;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, modulo parere del 14/07/2009, confermava il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato con nota prot. n.30131 dell'8/07/2009, comprensivo di n.8 fogli condizioni relativi agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nel quale rileva che:

- sia il collegamento dorsale, fra il campo eolico che quello di comunicazione interna fra i diversi aerogeneratori interferiscono con i corpi idrici denominati, torrente "Carapelle", fosso "Rinaldi", canale di "Montecorvo", canale "S. Spirito", marana "Marchitto" e marana "Del Toro", per cui valgono le prescrizioni dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775, ovvero a quelle altre condizioni associabili alle

prescrizioni dell'art. 57 del T.U. sulle Opere Idrauliche, approvato col il R.D. 25.07.1904 n. 523. Tali interferenze vanno valutate sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell'infrastruttura che alle condizioni di esercizio dei corsi d'acqua attraversati, oltre che per gli aspetti domenicali tutelati dall'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775. Tanto precisato, si riferisce che i sopraindicati corsi d'acqua sono riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia, approvato con R.D. 20.12.1914 n. 6941, al numero 13 il torrente "Carapelle", al numero 14 per quanto riguarda i corsi d'acqua Canale "Santo Spirito", al numero 15 marana "Marchitto" e marana "di Toro" e il Canale di "Montecorvo", mentre Fosso Rinaldi non rientra fra quelli iscritti nell'anzidetto Elenco.

Nel caso di specie, le modalità di attraversamento del torrente "Carapelle" è prevista mediante spingitubo, mentre per i restanti corsi d'acqua le modalità proposte sono nella forma intrusiva, avendo previsto lavori di sottoposa del cavidotto mediante scavo a sezione, profonda non meno di 1.50 m. Al riguardo, sotto gli aspetti della buona tecnica relativa agli attraversamenti dei corpi idrici, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuale acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere da realizzare;
- le operazioni di scavo e di rinterro per la posa dei cavidotti, in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua, non alterino la morfologia attuale degli alvei;
- realizzazione, a monte ed a valle degli attraversamenti dei corsi d'acqua, di pozzetti di ispezione.

Quest'Ufficio, oltre alle prescrizioni sopra citate, sotto gli aspetti idraulici ritiene necessario imporre che l'immersione dei cavidotti avvenga almeno 30 (trenta) metri prima dell'incontro del ciglio dell'attuale sagoma torrentizia e che la riemersione sia posta a simmetrica distanza, prescrivendo inoltre che, ed in tutti i casi, la profondità di posa del cavidotto sia posta a m. 1,70 dal fondo dell'alveo.

Sotto gli aspetti della sicurezza passiva, si dispone che nei punti di emersione del cavidotto, sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità.

Per quanto sopra, quest'Ufficio, esprime parere favorevole all'approvazione;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste sez. Foggia, nota fax del 29/06/2009, comunicava che le aree interessate dall'intervento non ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n.3267/23;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, nota prot. n.6378 del 18/10/2010, comunicava che, alla luce degli approfondimenti effettuati dalla Ditta e delle indicazioni riguardo il tracciato del cavidotto per l'attraversamento del Torrente Carapelle, delle distanze degli aerogeneratori rispetto alle emergenze geomorfologiche, e in considerazione della necessità di doversi adeguare alle richieste del Gestore per quanto attiene all'allacciamento alla rete di distribuzione e dell'impatto del progetto soprattutto nella fase di cantiere, e degli esigui tratti, pur presenti, intersecanti ATD del PUTT/P, si ritiene di poter esprimere, per il progetto in oggetto, parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P, introducendo, le seguenti prescrizioni e misure di mitigazione:
 - per rispettare le prescrizioni dell'art. 3.06 delle NTA del PUTT/P, lo spostamento dell' aerogeneratore n.14 di quaranta metri rispetto all'attuale (nuove coordinate Gauss Boaga x 2574549; y 4568335)
 - l'adozione di opportune modalità di gestione del cantiere per ridurre la dispersione di polveri (come

bagnatura delle piste, lavaggio degli pneumatici dei mezzi in movimento, ecc.);

- segnalazione mediante appositi pannelli informativi della presenza del trattore attraversato, tenendo conto del Piano Trattori ove vigente;
- intervento di rinaturalizzazione, di estensione complessiva pari a 20.000 mq, preferibilmente su aree attigue alle zone con vegetazione spontanea dei Torrenti Carapelle e/o Marana Montecorvo interessati dall'impianto eolico in oggetto, con piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone, mediante un progetto appositamente realizzato, che dovrà essere valutato positivamente dallo scrivente Servizio prima dell'inizio dei lavori.

Si prescrive, inoltre, che a fine ciclo vita dell'impianto siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi, in particolare:

- siano rimossi e portati utilmente al recupero secondo la normativa vigente gli aerogeneratori;
- siano rimosse fondazioni e tutte le opere accessorie (cabine, piste, ecc);
- sia ripristinato lo stato dei luoghi riportando il terreno all'uso agricolo preesistente;
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nota prot. n.12962 del 10/06/2010, si ritiene che le modalità di attraversamento degli alvei del Fosso Rinaldi, della Marana Montecorvo, del Torrente Carapelle e della Marana S.Marchitto non costituiscano pregiudizi e/o inibizioni per l'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla esecuzione dei lavori.

Si prende atto altresì che è stata già acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale (prot. n°30131 dell'08.07.2009).

L'inizio dei lavori relativi all'attraversamento dei corsi d'acqua deve essere comunicato con congruo anticipo onde consentire al personale dell'Ente di effettuare i controlli e la sorveglianza del caso;

- Acquedotto Pugliese S.p.A., nota fax del 13/07/2009, esprime parere favorevole per le interferenze che vengono a determinarsi tra le opere da realizzare e le nostre condotte nel rispetto delle soluzioni progettuali;
- Agenzia del Demanio, nota prot. n.14627 del 9/07/2009, comunica che il nulla osta richiesto, ai sensi del T.U. n. 1775 del 11/12/1933, dovrà essere rilasciato dalle "Autorità interessate" e pertanto dai soggetti titolari delle competenze gestorie sui predetti beni.

Nella fattispecie, trattandosi di aree appartenenti al Demanio pubblico dello Stato - Ramo Bonifica, l'Ente preposto al rilascio del succitato nullaosta è il Consorzio di Bonifica per la Capitanata di Foggia. Si coglie l'occasione per evidenziare che tutte le aree appartenenti al "Demanio Pubblico dello Stato", ai sensi dell'art. 823 C.C. sono "inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano";

- Autorità di Bacino della Puglia, nota prot. n.9594 del 14/07/2009, ritiene, in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 32 MW, in località "S. Spirito" nel Comune di Ortanova (FG), costituito da n. 16 aerogeneratori della potenza ciascuno di 2 MW, dalla rete di vettoriamento a 30 KV della lunghezza di circa 38 Km, dai tratti di strada di nuova realizzazione e dalla sottostazione MT/AT da ubicare nel Comune di Deliceto (FG) in località "Piano D'Amendola", ad eccezione dell'aerogeneratore n.3 e dei tratti di strada di nuova costruzione e da ampliare a servizio rispettivamente degli aerogeneratori 11, 12 e 14, e 2, 3, 4, siano compatibili con le previsioni del PAI approvato a condizione che:
 - le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
 - le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
 - le sezioni idrauliche interessate dagli scavi per la posa del cavidotto siano ripristinate in modo da non modificare le condizioni preesistenti, mantenendo invariate forma dimensioni e scabrezza dall'alveo;
 - siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del

fondo;

- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate.

Si rileva che, con nota prot. n.6493 del 24/05/2010, l'Autorità di Bacino della Puglia esprimeva, alla luce delle integrazioni trasmesse dalla Società, ulteriore parere, ritenendo in ordine alla perimetrazione delle aree, che i lavori relativi ai tratti di strada a servizio degli aerogeneratori 2, 4 e 14 e all'aerogeneratore contraddistinto con il n.3 fossero compatibili con le previsioni del PAI approvato con tutte le prescrizioni riportate nella succitata nota n.9594 del 14/07/2009;

- ASL FG - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nota prot. n.27 del 12/03/2010, esprime parere preventivo favorevole, in linea igienico-sanitaria, al suddetto progetto, a condizione che:

- siano previsti dei pozzetti di raccolta per l'eventuale versamento di liquidi e di oli;
- vengano assicurate le fasce di rispetto dagli elettrodotti per gli edifici destinati ad uso abitativo; si rispettino norme e tutele in materia di inquinamento e di impatto ambientale;

- Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n.16239 del 28/09/2009, tenuto conto che la zona interessata ai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concedeva il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- U.S.T.I.F., modulo parere del 14/07/2009, rileva che l'impianto in oggetto non risulta coinvolgere impianti fissi di trasporto, ai sensi del DPR n.753/80;

- SNAM Rete Gas S.p.A., nota prot. n.722 del 2/07/2009, comunica l'assenza di interferenze tra i propri impianti ed i lavori dell'impianto in oggetto;

- ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia, nota prot. n.9959 del 1/03/2010, esprime parere favorevole relativamente al progetto, essendo state indicate univocamente le caratteristiche dell'aerogeneratore modello FL 2500, altezza torre 80 m e diametro rotore 90 m;

• il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.573 del 17 gennaio 2011, la conclusione del procedimento;

• in data 11 luglio 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Eurowind S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione unilaterali;

• l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23/09/2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno unilaterale al repertorio n.13202 e della Convenzione unilaterale al repertorio n.13203.

Rilevato che:

• la Società Eurowind S.r.l., con nota prot. n.8201 del 28/06/2011, dichiarava di non avvalersi della procedura espropriativa sulle aree interessate dall'installazione ed esercizio dell'impianto eolico, in virtù della piena disponibilità dei medesimi terreni;

• il Comune di Orta Nova, in riscontro alla nota di chiusura del procedimento prot. n.573 del 17/01/2011, formulava osservazioni, in particolare sulla realizzazione degli aerogeneratori contraddistinti dai nn.14 e 22;

• la Società Eurowind S.r.l., con nota prot. n.8201 del 26/06/2011, comunicava la rinuncia agli aerogeneratori contraddistinti dai nn. 14 e 22 alla luce delle succitate osservazioni del Comune di Orta Nova nonché del parere con prescrizione sulla torre n.14 rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia; pertanto, la potenza complessiva finale risulta pari a 35 MW;

• risultano pervenuti in data successiva al 31/12/2010 i seguenti pareri:

- Regione Puglia - Servizio Ecologia, con nota prot. n.2737 del 16/03/2011;
 - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n.6541 del 5/05/2011.
- Il procedimento in oggetto non rientra, pertanto, nelle disposizioni transitorie di cui all'art.5 c.1 del R.R. n.24/2010 ed il par. 7.2 della D.G.R. n.3029 del 2010.
- la Società proponente, con nota dell'11/07/2011, dichiarava, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, di aver depositato copie del progetto definitivo adeguato alla prescrizioni formulate dagli Enti coinvolti nel procedimento autorizzativo;
 - la Società Eurowind S.r.l. provvedeva ad integrare gli oneri di monitoraggio secondo quanto disposto dal punto 4.3 dell'art.4 della D.G.R. n.3029/2010;
 - a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- la Corte Costituzionale, con Sentenza n.344 del 26/11/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del R.R. n.16/2006;
 - ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 si dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
 - ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:
- „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n.14 aerogeneratori della potenza totale di 35 MW, ubicato nel Comune di Orta Nova (FG) in località "Santo Spirito", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- Approvati in Conferenza
RATORE N. di Servizi

Coordinate Gauss - Boaga

X Y

2 2574239 4567122

3 2573318 4567281

4 2574443 4567541

6 2574322 4567961

11 2572664 4568031

12 2573020 4568386

16 2575332 4568952

18 2575472 4569397

20 2574443 4569664

21 2573858 4569575

23 2574309 4570343

25 2574023 4571080

26 2574805 4571430

27 2574608 4572008

e delle opere connesse costituite da:

„ cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento tra le torri eoliche e le cabine di smistamento interne al parco eolico;

„ cavidotto interrato a 30 KV per il collegamento della cabina di smistamento parco sita nel Comune di Ascoli Satriano (FG) alla cabina utente sita nel Comune di Deliceto;

„ cavidotto interrato AT a 150 KV per la connessione della cabina utente alla stazione elettrica Terna 380/150 KV, ubicata nel Comune di Deliceto (FG), e stallo produttore da ubicarsi nella medesima stazione.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 279 del 18 ottobre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 35 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Orta Nova (FG) - località "Santo Spirito".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Eurowind S.r.l. con sede legale in via Melfi Km 0,700 - P.IVA e C.F. 03241320716 dell'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:
„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n.14 aerogeneratori della potenza totale di 35 MW, ubicato nel Comune di Orta Nova (FG) in località "Santo Spirito", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- Approvati in Conferenza
RATORE N. di Servizi

Coordinate Gauss - Boaga

X Y

2 2574239 4567122

3 2573318 4567281

4 2574443 4567541

6 2574322 4567961

11 2572664 4568031

12 2573020 4568386

16 2575332 4568952

18 2575472 4569397

20 2574443 4569664

21 2573858 4569575

23 2574309 4570343

25 2574023 4571080

26 2574805 4571430

27 2574608 4572008

e delle opere connesse costituite da:

„ cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento tra le torri eoliche e le cabine di smistamento interne al parco eolico;

„ cavidotto interrato a 30 KV per il collegamento della cabina di smistamento parco sita nel Comune di Ascoli Satriano (FG) alla cabina utente sita nel Comune di Deliceto;

„ cavidotto interrato AT a 150 KV per la connessione della cabina utente alla stazione elettrica Terna 380/150 KV, ubicata nel Comune di Deliceto (FG), e stallo produttore da ubicarsi nella medesima stazione.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Eurowind S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Il parco eolico, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto autorizzati col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della Legge n.10 del

09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, sono dichiarati di pubblica utilità, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 e s.m.i..

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei

lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché dell'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

La presente Determinazione, unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Orta Nova (FG), sarà notificata, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 29 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
